

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2564)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 novembre 1967  
(V. Stampato n. 3021)*

**d'iniziativa dei deputati DARIDA BARBI, PALLESCHI e LORETI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 30 novembre 1967*

Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati  
del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

L'articolo 124 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124, è sostituito dal seguente:

« Con decorrenza dal 1° luglio 1967 agli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria già indennizzati in capitale, ai sensi della legge 31 gennaio 1904, n. 51, del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928, del regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, e della legge 29 agosto 1941, n. 1092, o titolari di rendita vitalizia, con grado di inabilità non inferiore al 50 per cento, sono

concessi i seguenti assegni continuativi mensili:

— con grado di inabilità dal cinquanta al cinquantanove per cento, lire dodicimila;

— con grado di inabilità dal sessanta al settantanove per cento, lire sedicimila;

— con grado di inabilità dall'ottanta all'ottantanove per cento, lire trentaduemila;

— con grado di inabilità dal novanta al cento per cento, lire cinquantamila;

— con grado di inabilità cento per cento, nei casi nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, a norma dell'articolo 76, lire cinquantamila, più lire trentacinquemila quale assegno per detta assistenza personale continuativa.

Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto, anche sotto diversa denominazione, dall'istituto assicuratore ».

## Art. 2.

L'articolo 235 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124, è sostituito dal seguente:

« Con decorrenza dal 1° luglio 1967 agli invalidi per infortunio sul lavoro in agricoltura, già indennizzati in capitale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, del regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, e della legge 29 agosto 1941, n. 1092, o in rendita vitalizia costituita a norma dell'articolo 111 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, per la esecuzione del predetto decreto luogotenenziale, con grado di inabilità non inferiore al 50 per cento, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:

— con grado di inabilità dal cinquanta al cinquantanove per cento, lire diecimila;

— con grado di inabilità dal sessanta al settantanove per cento, lire tredicimila;

— con grado di inabilità dall'ottanta all'ottantanove per cento, lire ventiseimila;

— con grado di inabilità dal novanta al cento per cento, lire trentaseimila;

— con grado di inabilità cento per cento, nei casi nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, a norma dell'articolo 212, lire trentaseimila più lire trentamila quale assegno per detta assistenza personale continuativa.

Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto, anche sotto diversa denominazione, dall'istituto assicuratore ».

### Art. 3.

Gli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale, nell'industria e in agricoltura, con grado di inabilità dal cinquanta al cinquantanove per cento, già indennizzati in capitale ai sensi delle disposizioni di legge richiamate nei precedenti articoli 1 e 2, nonché gli invalidi indennizzati ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, e della legge 29 agosto 1941, n. 1092, per il conseguimento dell'assegno continuativo mensile di cui agli articoli 1 e 2 medesimi, sono tenuti, a pena di decadenza, a presentare domanda all'istituto assicuratore, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può essere incaricato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, della erogazione degli assegni continuativi mensili dovuti agli invalidi dipendenti dello Stato, nonché agli invalidi di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, e della legge 29 agosto 1941, n. 1092.

### Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 293 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul la-

voro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Le rendite di infortunio di cui agli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1555, convertito nella legge 17 marzo 1932, n. 375, ed alla Convenzione 30 maggio 1919, resa esecutiva con decreto del Ministro della guerra del 14 giugno 1919, in corso di godimento alla data del 1° luglio 1967, erogate dall'INAIL per conto dello Stato, sono riliquidate sulla base del minimo di retribuzione annua computata secondo le modalità stabilite dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 116 del presente decreto ».

#### Art. 5.

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a carico degli istituti assicuratori, si provvede ai sensi degli articoli 192, 193, 194 e 261 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Alla copertura dei maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome statali, derivanti dalla applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con provvedimento di variazione nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1967.